



## Sommario

LE NOVITA' DELLA "MANOVRA CORRETTIVA" (DL 24 APRILE 2017 N.50).....	2
*ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – ART. 1.....	2
* ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – ART. 2.....	2
*VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI – ART. 3.....	3
*REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI ART.4.....	3
*RIDETERMINAZIONE BASE ACE - ART. 7.....	4
*STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – ART. 9.....	4
*RECLAMO E MEDIAZIONE – ART. 10.....	4

**LE NOVITA' DELLA "MANOVRA CORRETTIVA" (DL 24 aprile 2017 n.50)****\*ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – art. 1**

Il DL 24 aprile 2017 n.50 ha previsto che **a decorrere dal 1° luglio 2017 lo split payment trova applicazione anche per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti.**

Il meccanismo dello split payment prevede che i fornitori della PA emettano le fatture indicando l'imposta e riportando l'annotazione "separazione dei pagamenti"; l'IVA, in deroga alle ordinarie regole di riscossione, non viene, quindi, corrisposta dall'ente destinatario della fattura ai loro fornitori (ai quali è erogato unicamente l'imponibile), ma direttamente all'Erario.

Viene inoltre **ampliata la platea dei soggetti nei cui confronti occorre applicare lo split payment**, pertanto tale meccanismo trova applicazione, fino al 30 giugno 2017, nei confronti dei seguenti soggetti:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
- le CCIAA;

Dal 1° luglio 2017, l'applicazione dello split payment verrà inoltre esteso anche nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

**\* ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – art. 2**

L'art. 2, comma 1 del DL ha modificato i termini entro i quali è possibile esercitare la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati. In base alle disposizioni previgenti tale diritto sorgeva nel momento in cui l'IVA diveniva esigibile (consegna o spedizione del bene in caso di cessioni di beni, ultimazione della prestazione in caso di servizi) e poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Ad esempio, un soggetto passivo d'imposta avrebbe potuto detrarre l'IVA relativa ad un acquisto effettuato nel 2014 entro il mese di febbraio 2017.

**Le nuove disposizioni consentono, invece, l'esercizio del diritto in parola, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.** Ciò implica che l'IVA relativa ad un acquisto di beni effettuato nel 2018 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2019, termine per la presentazione della dichiarazione IVA del medesimo anno in cui ha avuto luogo l'operazione.

Come precisato dalla Direttrice dell'Agenzia delle Entrate, **le nuove regole non trovano applicazione per le fatture degli anni 2015 e 2016 non ancora annotate nel registro degli acquisti per cui valgono le regole previgenti.**

Le nuove regole si applicano a tutte le fatture ricevute nel 2017, senza alcuna distinzione tra quelle per le quali l'esigibilità è sorta anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (24 aprile 2017) e quelle per le quali l'esigibilità è sorta una volta intervenute le modifiche.

**\*VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI – art. 3**

Il DL 24 aprile 2017 n.50 ha previsto **la riduzione, da 15.000 e 5.000 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale** dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, nonché dei crediti IVA annuali, è subordinato all'apposizione, sulla dichiarazione dalla quale emergono, del visto di conformità o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, della sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile

Rimangono **escluse** dalla disciplina relativa al visto di conformità **le compensazioni dei crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli IVA TR.**

Con la risoluzione 57/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le nuove norme trovano applicazione** per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, **alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.**

Pertanto, **per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso** prive di visto di conformità **restano applicabili le regole precedenti** mentre **per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017 è necessario apporre il visto qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.**

Inoltre, come già segnalato con la circolare monotematica M11-2017, a cui si rimanda per ogni approfondimento, in relazione ai soggetti titolari di partita IVA è stato introdotto **l'obbligo di presentare i modelli F 24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualunque sia l'importo compensato.**

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno.

Inoltre, in occasione del quindicesimo Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro tenutosi il 17 maggio scorso la stessa Agenzia ha precisato che **la compensazione tramite modello F24 del bonus Renzi di 80 euro non richiederà di dover utilizzare obbligatoriamente i servizi telematici Entratel/Fisconline.**

**Pertanto, i modelli F 24 riportanti come unica compensazione suddetto credito potranno continuare ad essere presentati attraverso il canale home banking.**

**\*REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI Art.4**

**Dal 1° giugno 2017** l'opzione per la **cedolare secca** del 21% viene estesa:

- ai **contratti brevi**, ovvero i contratti di **locazione abitativa** di durata **non superiore a 30 giorni**, inclusi quelli che prevedono la prestazione di **servizi di pulizia locali e di cambio biancheria**, stipulati da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, **direttamente** o tramite **intermediari immobiliari**, anche online (come ad esempio Booking o Airbnb);
- ai **contratti di sublocazione**;
- ai **contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario dell'immobile**;

Per i soggetti che esercitano attività di **intermediazione**, anche attraverso la gestione di portali **online**, ovvero tutti coloro che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è previsto l'obbligo di **trasmissione dei dati relativi ai contratti** stipulati all'Agenzia delle Entrate.



**L'omessa** o **infedele** comunicazione dei dati comporta una **sanzione da € 250 a € 2.000**, la sanzione è **ridotta** (da € 125 a € 1.000) se la trasmissione è effettuata **entro 15 giorni** successivi alla scadenza.

Qualora tali soggetti incassino i **canoni** o i **corrispettivi** relativi ai contratti, operano, in qualità di **sostituti d'imposta**, una **ritenuta del 21%** sull'ammontare dei canoni e corrispettivi **all'atto del pagamento**.

La ritenuta dovrà essere versata entro il giorno **16** del **mese successivo** a quello di pagamento, a **titolo d'imposta** con l'opzione per la **cedolare secca**, a **titolo di acconto** nell'ambito del regime di **tassazione ordinaria**.

In ogni caso resta fermo l'obbligo, in capo all'intermediario, di rilasciare la **certificazione unica**.

#### **\*RIDETERMINAZIONE BASE ACE - art. 7**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 la variazione in aumento del capitale proprio è **calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010**.

Analogamente per i soggetti **IRPEF** l'agevolazione ACE:

- **per il 2016** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- **dal 2017 al 2019** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.
- **dal 2020** sarà applicata la stessa modalità riferita ai soggetti IRES.

A titolo di esempio, la società di persone che determina l'Ace per il 2017, deve tenere conto di due variabili:

- a) la differenza tra il patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2015 e quello relativo al 31 dicembre 2012;
- b) gli incrementi patrimoniali, determinati secondo le regole Ires, registrati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.

#### **\*STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – art. 9**

Il DI 24 aprile 2017 n.50, ha rivisto l'aumento delle aliquote IVA come segue:

- per l'aliquota ridotta del 10%, si prevede che nel 2018 l'aliquota sarà fissata all'11,5% (in luogo del 13%);
- per l'aliquota ordinaria del 22% ad oggi si prevede di passare all'aliquota del 25% nel 2018, al 25,4% nel 2019 per poi scendere al 24,9% nel 2020 e ritornare al 25% dal 2021.

#### **\*RECLAMO E MEDIAZIONE – art. 10**

È disposto **l'aumento da € 20.000 a € 50.000** del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo/mediazione di cui all'art. 17-bis, d. Lgs n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018**.